

FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B: *conservare una fattura elettronica*

BASTA LA STAMPA O SERVE LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA?

Fino a fine 2018, l'obbligo o meno di conservare a norma le fatture elettroniche dipende dalla natura obbligatoria o facoltativa dell'emissione della fattura stessa.

A partire **dal 1° gennaio 2019**, per legge (art.39 del D.P.R. n.633/1972), sia chi emette che chi riceve una fattura elettronica è **obbligato a conservarla elettronicamente**.

La conservazione elettronica, tuttavia, non è la semplice memorizzazione su PC del file, ma un **processo regolamentato tecnicamente dalla legge** (vedi [CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale](#)).

Con il processo di conservazione elettronica, a norma, infatti, si avrà la garanzia – negli anni – di *non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l'originale* della fattura stessa. In altre parole, la conservazione sostitutiva e l'archiviazione digitale rappresentano dei veri e propri vantaggi in termini di tempo, spazio e costi.

È possibile conservare elettronicamente a norma sia le fatture xml che le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il Sdl, sfruttando il *servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate*, previa attivazione. Il servizio è gratuito ed accessibile dall'area riservata dell'utente nel portale "Fatture e Corrispettivi". L'attivazione e l'utilizzo possono essere delegati a intermediari dal contribuente.

FORMATO "PDF" IDONEO PER LA CONSERVAZIONE

Resta ferma la **possibilità di conservare le copie delle fatture elettroniche in formato pdf**, non essendo necessario restare fedeli al formato di trasmissione xml.

Pertanto, le imprese e i professionisti che adottano la conservazione sostitutiva, possono utilizzare tale sistema anche per le fatture elettroniche una volta convertite in pdf.

Vale, infatti, quanto previsto dall'[art. 23-bis, comma 2, D.Lgs. 82/2005 \(CAD\)](#), in forza del quale:

“[...] 2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico”.

Considerato quindi che il D.P.C.M. 03/12/2013 include il **formato pdf tra quelli idonei per la conservazione**, il contribuente può conservare la copia delle fatture elettroniche in formato pdf.

La conferma ufficiale in tal senso è arrivata con la pubblicazione della circolare [AdE 13/E/2018](#) (par. 3.2 “Criteri di conservazione”), secondo cui:

“[...] ciascun operatore, conformemente alla propria organizzazione aziendale, potrà portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati (ad esempio “PDF”, “JPG” o “TXT”) contemplati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 (attuativo dello stesso CAD) e considerati idonei a fini della conservazione”.

Le fatture elettroniche, diverse da quelle emesse per obbligo, in caso di mancata accettazione da parte del destinatario, devono essere inviate anche in formato cartaceo o digitale (pdf). In tal caso il destinatario può conservare le fatture in formato cartaceo. È evidente che ciò può trovare applicazione fino a che l’obbligo della fattura elettronica diventi generalizzato.

TERMINI PER LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA

La conservazione a norma va effettuata entro il termine di 3 mesi dalla scadenza della dichiarazione dei redditi (D.M. 17 giugno 2014 e risoluzione n. 46/E/2017).

Per le fatture del 2018 (considerato che la scadenza della dichiarazione dei redditi 2018 sarà – salvo modifiche – il 31 ottobre 2019) la conservazione dovrà essere conclusa entro il 31 gennaio 2020.